

Numero repertorio

a _____



Regione Abruzzo
Giunta Regionale

Allegato α
Schema di convenzione
3°4°5° Programma attuazione
secondo bando

Allegato α - Schema di convenzione

CONVENZIONE TIPO TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'AMMINISTRAZIONE (O RAGGRUPPAMENTO DI AMMINISTRAZIONI) PROPONENTE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO RIENTRANTE NEL "PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE" "3°, 4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE". **SECONDO BANDO**

L'anno duemila_____, il giorno_____ del mese di_____ in_____ nella sede della Regione Abruzzo viale Bovio, 425 - Pescara

TRA

la Regione Abruzzo (P.I. 80003170661), in persona del Dirigente del Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazione e Programmazione del Sistema dei Trasporti della Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica _____ (di seguito anche solo **Regione**)

E

la Provincia di/il Comune di_____. (C.F._____.), in persona del _____ il quale interviene al presente atto in forza della delibera di Giunta del_____ n _____. (all. _____) (di seguito anche **Ente attuatore**)

[NEL CASO DI PIU' AMMINISTRAZIONI CHE PRESENTANO CONGIUNTAMENTE UNA STESSA PROPOSTA, ELENCARE TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E COMPLETARE CON:]

_____ che hanno congiuntamente predisposto la proposta di intervento denominata_____, sulla base di [ACCORDO DI PROGRAMMA, CONVENZIONE, INTESA, ETC.] sottoscritto in data_____ (all. _____) (di seguito anche **Ente attuatore**)

[IN CASO DI PARTENARIATO CON ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI LO STRUMENTO DI ACCORDO INDICHERÀ ESPPLICITAMENTE ANCHE TALI SOGGETTI E IL RUOLO DA QUESTI SVOLTO]

le quali, di seguito e per semplicità, sono denominate anche PARTI, quando si intende far riferimento a tutte esse senza distinzione.

PREMESSO

1) che l'art. 32 della 17 maggio 1999, n. 144 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale quale *"sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari"*;

2) che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002 ha approvato il *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie"* e con delibere n° 150 del 27/12/2007 e



n° 108 del 18/12/2008 ha approvato rispettivamente il 3° ed il 4° e 5° "Programma Annuale di Attuazione";

3) che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.D n° 4567 del 28/12/2007, n° 5331 del 30/12/2008 e n° 4857 del 29/12/2009, ha impegnato i fondi necessari per l'attivazione dei suddetti interventi;

4) che la Regione ha esperito un primo bando (avviso pubblicato sul BURA n. 66 del 2 novembre 2011) all'esito del quale sono stati assegnati fondi per un totale di €879.433,50;

5) che con Determinazione dirigenziale n____/DE7 del _____, il Dirigente del Servizio ha dato avvio alla **seconda procedura selettiva** per l'assegnazione dei fondi previsti per il 3°,4° e 5° Programma Annuale di attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale – (per un valore di €3.444.254,05);

6) che il Presidente della Provincia di/il Sindaco del Comune di_____, con nota del _____ prot. n°_____, ha presentato la proposta denominata _____ allegando il "Modulo di proposta", la "Scheda dei parametri qualificanti", la "Analisi generale della sicurezza stradale", il progetto preliminare [O ALTRO ELABORATO PROGETTUALE] e gli atti deliberativi che impegnano il proponente a coprire la quota di costi non coperta dal cofinanziamento statale e individuano, altresì, il responsabile unico del procedimento;

7) [NEL CASO DI PIU' AMMINISTRAZIONI CHE PRESENTANO CONGIUNTAMENTE UNA STESSA PROPOSTA, ELENCARE TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E COMPLETARE CON] che con convenzione [O ACCORDO DI PROGRAMMA] del_____, [IN CASO DI PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI: registrato in data _____] tra _____[ELENCARE TUTTE LE AMMINISTRAZIONI COMPONENTI E GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI] si sono riunite in _____ ed hanno presentato, con nota del _____ prot. n°. _____, la proposta di intervento denominata [DENOMINAZIONE INDICATA AL PRIMO PARAGRAFO DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO];

8) che la Commissione di Valutazione di cui agli artt. 5 e 7 del "Bando per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale", secondo quanto indicato nel "3°, 4° e 5° Programma di attuazione" del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, istituita con provvedimento Direttoriale n°_____ del_____ della Regione Abruzzo, ha valutato le proposte pervenute, formulandone la graduatoria;

9) che con Determinazione n. ____ del _____ il Dirigente del Servizio competente ha provveduto ai sensi dell'art. 5 del Bando ad approvare la graduatoria definitiva delle proposte di intervento ammesse a cofinanziamento;

10) che tra le proposte di intervento ammesse al cofinanziamento figura al _____ posto quella denominata [DENOMINAZIONE INDICATA AL PUNTO A DEL MODULO DI PROPOSTA], presentata da la Provincia/il Comune di _____/il raggruppamento costituito da _____, che prevede un cofinanziamento di Euro _____ a valere sui fondi del capitolo _____ destinati al finanziamento delle sopradette proposte di intervento.



TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le premesse, il *“Modulo di proposta”*, la *“Scheda dei parametri qualificanti”*, la *“Analisi generale della sicurezza stradale”*, il progetto preliminare [O ALTRO ELABORATO PROGETTUALE] e gli atti deliberativi che impegnano il proponente a coprire la quota di costi non coperta dal cofinanziamento statale (documentazione allegata alla domanda prot. n. _____ del _____) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e hanno valore di patto ricognitivo di quanto dichiarato o espresso; essi, pertanto, varranno a dirimere eventuali controversie sulla sua interpretazione e sulla sua esecuzione.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti, relativamente agli interventi che presuppongono la realizzazione di opere, osservano le disposizioni di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»* e s.m.i., al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2000, n. 207 e s.m.i., al Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nonché alle norme da esse richiamate o, in ogni caso, disciplinanti la materia dei lavori pubblici.

ART. 2

OGGETTO E CONTENUTI

1. La Regione affida alla Provincia/Comune _____ [o in caso di Raggruppamento], alla Provincia/Comune _____ in qualità di ente capofila del raggruppamento costituito da _____, giusto accordo citato in premessa, l'attuazione della proposta denominata: _____,

[DENOMINAZIONE INDICATA AL PUNTO A DEL MODULO DI PROPOSTA]

2. L'Ente attuatore, in relazione alla durata dell'intervento, si riporta a quanto indicato nel MODULO DI PROPOSTA e nella SCHEDA DEI PARAMETRI QUALIFICANTI allegati alla domanda prot.n. _____ del _____.
3. L'ente attuatore garantisce che il finanziamento erogato sulla base della presente convenzione verrà impiegato solo per le finalità stabilite dalla medesima.
4. Per la realizzazione dell'intervento ammesso a cofinanziamento l'ente attuatore individua nella persona di _____ il **responsabile unico del procedimento** (di seguito anche RUP) e, in ogni caso, si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione concernente la nomina del responsabile medesimo.
5. L'ente attuatore si obbliga, altresì, a rispettare e far rispettare le disposizioni in materia di *“tracciabilità dei flussi finanziari”* introdotte dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i..

Numero repertorio

a _____



Regione Abruzzo
Giunta Regionale

Allegato α
*Schema di convenzione
3°4°5° Programma attuazione
secondo bando*

ART. 3.

ONERE COMPLESSIVO E COFINANZIAMENTO

1. L'Ente attuatore dichiara che l'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento è stato determinato in € _____ (_____/00 euro).
2. L'importo complessivo del cofinanziamento a carico della Regione è determinato, sulla base di quanto indicato dal contraente e in relazione ai massimali stabiliti all'articolo 6, comma 3, del Bando in € _____ (_____/00 euro).
3. [IN CASO DI PARTENARIATO CON ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI INDICARE ANCHE I TERMINI DELLA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DEI SOGGETTI DI PARTENARIATO] L'importo a carico dei soggetti di partenariato è pari a Euro _____. [in caso di più soggetti indicare anche la ripartizione degli oneri].
4. L'importo complessivo dell'intervento è così ripartito

VOCE	VALORE IN €
Costo complessivo	
Quota di cofinanziamento a carico della Regione	
Quota complessiva a carico del proponente	
Oppure quote a carico Amministrazioni del raggruppamento	VALORE IN €
1) Capofila	
2) 1° aderente	
..)	
Partenariato	VALORE IN €
Finanziamento assicurato dagli accordi di partenariato	
Finanziamento a carico del soggetto proponente	

ART.4

VERIFICHE

1. La Regione, attraverso il Servizio competente, si riserva il diritto di verificare e controllare se l'avanzamento, la qualità delle azioni e delle opere in corso di realizzazione corrispondono a quelle previste nella proposta ammessa a cofinanziamento.
2. A tale scopo, l'Ente attuatore si impegna a:
 - a) rendere disponibile tutta la documentazione utile nonché quella che la Regione intenda chiedere ai fini dell'attività di verifica;
 - b) consentire sopralluoghi nelle sedi interessate, connesse e oggetto dell'intervento;

- c) mettere a disposizione il proprio personale per consentire le verifiche e gli accessi.
3. L'Ente attuatore, a conclusione dell'intervento, si impegna, per un periodo non inferiore a tre anni, a monitorarne l'attuazione e i risultati conseguiti, con particolare riferimento a quelli relativi alla riduzione delle vittime degli incidenti stradali.
4. L'Ente attuatore si impegna a tal fine a trasmettere alla Regione la relazione sull'intervento realizzato utilizzando la scheda di monitoraggio fornita in allegato al bando sotto la lettera G) della documentazione tecnica.

ART. 5.

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il cofinanziamento relativo alla proposta di intervento di cui al precedente art. 2 viene erogato con le seguenti modalità:

- 1) 20% dell'importo complessivo del cofinanziamento, riconosciuto dalla Commissione di Valutazione, a seguito dell'invio, da parte dell'Ente attuatore, del programma operativo delle azioni, da realizzare, debitamente approvato, e nel caso di eventuali opere pubbliche, della comunicazione di inizio dei lavori. La Regione prende atto della documentazione pervenuta ed eroga, quale anticipazione, la prima quota di cofinanziamento.
 - 2) 35% del cofinanziamento assegnato a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 40% dell'importo del progetto;
 - 3) 35% del cofinanziamento assegnato a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 80% dell'importo del progetto;
 - 4) 10% del cofinanziamento assegnato ad ultimazione del progetto dietro presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della Relazione Acclarante i rapporti economici tra Ente appaltante e Regione Abruzzo.
2. La Regione corrisponde gli importi dovuti alla luce delle modalità di erogazione di cui al precedente comma, a seguito dell'effettivo trasferimento da parte del Ministero delle Infrastrutture delle somme relative sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

ART 6.

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

1. I diritti di paternità intellettuale e di esclusiva, salvo casi particolari e specifici, sono posti congiuntamente in capo alla Regione e all'Ente attuatore e il loro sfruttamento dovrà svolgersi in modo concordato.
2. I diritti d'uso di eventuali strumenti informatici, prodotti tecnologici, metodologie, etc. sono conferiti, a richiesta e a titolo non oneroso, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne potranno disporre liberamente.



3. In ogni caso le soprastanti clausole non potranno costituire impedimento alla diffusione e all'impiego a titolo non oneroso di strumenti, metodologie e prodotti utili ai fini del miglioramento dell'efficacia dell'azione di governo della sicurezza stradale presso altre amministrazioni pubbliche, posto che tale diffusione costituisce obiettivo primario dello stesso "3°, 4° e 5° Programma di attuazione" del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e del "Bando per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale".

4. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della sperimentazione realizzata attraverso le proposte di intervento, l'Ente attuatore di concerto con la Regione provvede:

- a) alla pubblicazione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi posti in essere;
- b) all'organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative.

ART. 7

VARIAZIONI ED ECONOMIE

1. L'Ente attuatore si impegna a comunicare alla Regione ogni fatto, evento e circostanza idonea a determinare variazioni della proposta.

2. La Regione, valutata l'ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio, adotta il provvedimento di variante comunicandolo all'Ente attuatore.

3. I maggiori oneri collegati alla realizzazione delle varianti rimangono a totale ed esclusivo carico dell'Ente attuatore.

4. Relativamente agli interventi costituiti da realizzazione di opere edilizie, eventuali varianti in corso d'opera saranno regolate ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.

5. L'Ente erogante può impiegare gli importi derivanti da eventuali economie previa acquisizione di parere favorevole da parte della Regione, a condizione che con il nuovo intervento sia rispettata la coerenza con gli obiettivi e i contenuti generali della proposta cofinanziata. A tal fine, l'Ente attuatore formula la domanda alla Regione e allega alla stessa la documentazione tecnica e amministrativa inerente le azioni e gli interventi da realizzare.

ART. 8

COLLAUDO DELLE EVENTUALI OPERE

1. Il collaudo delle opere verrà effettuato entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.

2. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, sono a totale carico dell'Ente attuatore.

ART. 9.

TERMINI PER LA RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora l'attuazione degli interventi ammessi dovesse procedere in difformità a quanto indicato nella proposta cofinanziata, con riguardo alle modalità, alla tempistica, ai contenuti e alle finalità ivi indicate e dichiarate, l'Ente attuatore ha l'obbligo di eliminare le cause di tale



difficoltà entro il termine fissato dalla Regione e comunicato, a mezzo di lettera raccomandata.

2. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di lettera raccomandata.

3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso all'Ente attuatore, la presente convenzione è risolta di diritto.

4. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per l'Ente attuatore di restituire alla Regione gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.

ART. 10

RAPPORTO TRA ENTE ATTUATORE E TERZI

1. La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l'ente attuatore conclude con i terzi in relazione alla presente convenzione.

2. Le eventuali convenzioni tra l'Ente attuatore e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche della Regione e di accettare forme di controllo che la Regione riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito degli interventi.

3. L'ente attuatore garantisce di tenere indenne e manlevare l'ente erogante da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare ai terzi in relazione alla presente convenzione.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. Per le controversie nascenti dalla presente convenzione è competente esclusivamente il foro de L'Aquila.

ART. 12.

REGISTRAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è redatta in tre esemplari.

2. Le spese di registrazione, ai fini fiscali, di tutti gli atti contrattuali, se necessari, sono a completo carico e cura dell'Ente attuatore.

3. La presente convenzione diviene esecutiva dalla data della stipula

Pescara lì,

PER L'ENTE ATTUATORE	PER LA REGIONE ABRUZZO
Il Presidente/Sindaco/.....(giusta delega allegata)	Il Dirigente _____
_____	_____